



Pubblichiamo la seguente Legge / Direttiva / Circolare / info



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Prot. n. 0072/095/N.C.L.

Roma, lì 6 febbraio 2001

OGGETTO: Procedure per la gestione/trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale, instaurato dal personale militare in materia di impiego.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

1. A seguito della recente entrata in vigore del D.P.R. n. 556/99 che ha sancito, tra l'altro, la **competenza esclusiva** del Capo di Stato Maggiore di Forza Armata in materia di impiego del personale e di gestione del relativo contenzioso, si è avvertita l'esigenza di dotare gli "operatori del settore" di **procedure omogenee ed univoche** in merito all'iter procedimentale da seguire in presenza di pronunce cautelari emanate da Organi della Magistratura amministrativa le quali, qualora favorevoli ai ricorrenti, - *contenendo la domanda incidentale di sospensione* - "**congelano**" temporaneamente l'efficacia di un provvedimento di trasferimento.
2. E' opportuno evidenziare preliminarmente, a tal proposito, che la "tutela cautelare" possiede la intrinseca caratteristica **dell'immediata esecutività**, pena l'insorgenza di responsabilità di natura penale e patrimoniale. Si precisa, però, che le pronunce in argomento per acquisire efficacia nell'ambito dell'Amministrazione necessitano rigorosamente di un tempestivo quanto puntuale provvedimento di quest'ultima, che consenta alle stesse di produrre temporaneamente gli effetti sull'atto impugnato, in attesa della definitiva decisione, nel merito, della vertenza.
3. Fatte tali doverose premesse, al fine di fornire precise ed univoche indicazioni a tutte le Aree d'impiego, onde consentire agli "*addetti ai lavori*" di operare con la necessaria tempestività – requisito ineludibile nella gestione/trattazione delle problematiche connesse con il **contenzioso in materia di impiego del personale** – si dispone che le procedure da attuare in tale delicato settore, siano le seguenti:

- (a) la competenza esclusiva alla trattazione del contenzioso sui trasferimenti di Ufficiali, Sottufficiali e Volontari è dello Stato Maggiore dell'Esercito – Reparto Impiego del Personale – e non più della Direzione Generale per il Personale Militare, giusto quanto previsto dall'art. 12, let. 1) del D.P.R. 556/99. Si precisa che per i **militari di truppa** la competenza dello SME è limitata unicamente alla impugnazione dell'assegnazione definitiva d'impiego mentre, in caso di gravami avverso la cartolina precetto ed atti connessi e consequenziali, la gestione/trattazione del relativo contenzioso è di spettanza di LEVADIFE.
- (b) lo SME costituisce l'unico diretto interlocutore nei rapporti con l'Avvocatura Generale dello Stato, con quelle Distrettuali e con gli Organi della Magistratura amministrativa, predisponendo ed inviando ai citati Consessi legali e giurisdizionali apposite **memorie difensive**, volte a garantire una efficace difesa dell'A.D.
- (c) gli Enti di appartenenza di eventuali soggetti ricorrenti o i Comandi inseriti nella catena gerarchica, qualora ricevano direttamente la notifica di un ricorso giurisdizionale, è necessario che provvedano alla immediata trasmissione di tali gravami allo SME – RIP (Nucleo di Consulenza Legale e Contenzioso) a mezzo fax (064741526 – tel 3.4491), interessando nel contempo per conoscenza il Comando d'Area interessato.
Occorre aggiungere che il ricorso dovrà essere inviato unitamente ad ogni altra documentazione (avvio del procedimento ex Legge 241/90, memorie e/o istanze dell'interessato etc) e ad elementi informativi ritenuti utili per sostenere, nel giudizio cautelare, l'Amministrazione.
- (d) l'Area d'impiego interessata, in particolar modo per le **pianificazioni decentrate**, dovrà inviare - sempre a mezzo fax e con la massima sollecitudine - una breve nota contenente le motivazioni poste a base della proposta di trasferimento, oggetto dell'impugnativa.
- (e) in presenza di **ordinanze di accoglimento** delle istanze di sospensione dei provvedimenti di trasferimento impugnati, si è tenuti, come accennato, ad adottare precisi atti per conferire piena effettività alle stesse, al fine di evitare l'incardinarsi di successivi “*giudizi di ottemperanza*”, per l'inadempienza dell'A.D., con l'insorgenza di responsabilità penali ed amministrative.
È di palmare evidenza, pertanto, che le valutazioni sul contenuto delle pronunce cautelari e delle conseguenti determinazioni provvedimenti da adottare e/o della eventuale proposizione di appelli al Consiglio di Stato, sia **prerogativa esclusiva** dello SME, stessa autorità che ha emanato l'atto impugnato.

(f) nelle more della discussione di un ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento d'impiego, il trasferimento deve essere **rigorosamente attuato**. È utile rammentare, a tal proposito, che la giurisprudenza del Consiglio di Stato è unanime nel qualificare il trasferimento quale “**ordine**” e, come tale, assoggettato pienamente alle disposizioni del Regolamento di Disciplina Militare (cfr. ex plurimis Sent. 2641 in data 08.05.2000).

Va evidenziato, peraltro, che qualora invece un'ordinanza favorevole all'interessato pervenga direttamente al Reparto di appartenenza, prima della data prevista per il movimento, la stessa pronuncia dovrà essere trasmessa **con immediatezza** a mezzo fax al numero sopra richiamato, **astenendosi** da qualsiasi iniziativa che potrebbe risultare **non aderente ai contenuti della decisione e/o alla linea di azione perseguita dallo SME**, restando in attesa di disposizioni in merito.

Si precisa che la produzione tardiva da parte del personale di istanze, memorie, domande di revoca o di riconoscimento dei benefici previsti dalla Legge 104/92, verranno istruite ed attentamente vagliate ma non comporta assolutamente che le stesse annullino o sospendano l'efficacia del provvedimento di trasferimento che dovrà essere comunque **attuato**.

(g) nel caso in cui il personale militare proponga Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nella materia de qua, presentandolo direttamente all'Ente di appartenenza, lo stesso dovrà essere inviato per posta prioritaria – considerato il maggior lasso di tempo per la relativa istruzione e trattazione – allo SME ed al Comando d'Area interessato, corredato dalla documentazione indicata al precedente sottopara (c).

4. E' utile soggiungere, altresì, al fine di dirimere talune incertezze/dubbi interpretativi riscontrati, che l'atto di conclusione del procedimento d'impiego è costituito esclusivamente dal “dispaccio di trasferimento” - *unico atto di natura provvedimentoale* - avverso il quale il personale destinatario dell'azione amministrativa può legittimamente, nei termini prescritti e con le modalità previste dalla legge, invocare i rimedi giurisdizionali e/o giustiziali.
5. Una siffatta procedura, costituita da *steps* celeri e consequenziali, assolutamente necessari – considerato il brevissimo periodo di tempo (circa 5 gg.) tra la notifica del ricorso e la discussione in Camera di Consiglio dell'istanza di sospensione da parte dei T.A.R. aditi – è volta:

- a consentire all'A.D. di rappresentare le motivazioni poste a base dell'adozione di un provvedimento di trasferimento o di un diniego dello stesso;
 - a scongiurare eventuali comportamenti inadempienti dell'Amministrazione a fronte di precise richieste provenienti dalle Avvocature dello Stato, istituzionalmente preposte alla difesa in giudizio;
 - ad evitare l'emanazione di pronunce cautelari sfavorevoli per la mancata produzione della difesa erariale, con la deleteria conseguenza di invalidare temporaneamente gli effetti di provvedimenti amministrativi che, nella quasi totalità dei casi, hanno già prodotto la propria efficacia nei confronti dei destinatari.
6. Si prega voler dare massima diffusione delle presenti procedure - fino a livello Reggimento ed Unità equivalente - che entreranno in vigore con carattere di immediatezza.

d'ordine
IL SOTTOCAPO DI SM DELL'ESERCITO
(Ten. Gen. Roberto SPECIALE)

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - Ufficio Affari Militari	<u>ROMA</u>
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - Ufficio Consigliere Militare	<u>ROMA</u>
GABINETTO DEL MINISTRO	<u>ROMA</u>
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	<u>ROMA</u>
STATO MAGGIORE DELLA MARINA	<u>ROMA</u>
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	<u>ROMA</u>
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/ DNA	<u>ROMA</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI (Rif. let. n. 3531/1.LEG/815 in data 01.12.00 di COMFOTER)	<u>VERONA</u>
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>ROMA</u>
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
ISPETTORATO DELLE ARMI DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO REGIONE MILITARE NORD	<u>PADOVA</u>
COMANDO REGIONE MILITARE CENTRO	<u>FIRENZE</u>
COMANDO REGIONE MILITARE SUD	<u>NAPOLI</u>

e, per diramazione interna

UFFICIO DEL CAPO DI SME	<u>SEDE</u>
UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SME	<u>SEDE</u>
REPARTO IMPIEGO DELLE FORZE	<u>SEDE</u>
REPARTO SOSTEGNO LOGISTICO	<u>SEDE</u>
REPARTO AFFARI GENERALI	<u>SEDE</u>
REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	<u>SEDE</u>